

do farsi lecito gli Uffizj, e locali Deputazioni di Sanità di admetterli a pratica, qualunque esser possano le loro deposizioni nei Costituti. Dovranno essi in ogni caso di approdi, tanto per la custodia, che per l'approvisionamento de' Viveri, od altre assistenze, delle quali fossero richiesti, osservare le discipline, che sono in vigore impreteribilmente per le Imbarcazioni soggette a quarantena, e per gli Armatori di Estera Bandiera.

La Imperiale Regia Commissione di Marina è invitata a render note al Comando Militare, ed agli Uffiziali Direttori dei Pubblici Legni così essenziali prescrizioni di Legge, troppo interessante esser dovendo l'oggetto di non lasciare esposta la gelosa materia alle conseguenze, che potrebbero derivarne fatalmente a colpa di una sconvenevole indisciplina in tanto argomento.

La presente, che dietro la pubblicazione, e stampa, sarà diffusa ai Collegiati di Sanità Marittimi dello Stato per la sua esecuzione, sarà trasmessa altresì alle corrispondenti Magistrature, ed Uffizj per lume.

Venezia. Dal Magistrato di Sanità li 18.
Giugno 1806.

Dente.

Agostino Bellato Segr.